



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 275 del 11 MAG. 2023

**OGGETTO:** convenzione passiva con la ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per attività di Fisica Sanitaria da svolgersi presso i Presidi Ospedalieri dell'ASST Gaetano Pini – CTO. Addendum alla convenzione di cui alla deliberazione n. 642 del 29.12.2022.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT.SSA PAOLA LATTUADA

**SU PROPOSTA DEL  
DIRIGENTE UOC AFFARI GENERALI E LEGALI**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 11 MAG. 2023 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, il cui onere rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento  
Il Direttore UOC Affari Generali e Legali  
dott. Luigi Ortiglio

**ATTESTAZIONE COPERTURA ECONOMICA**

Si attesta la regolarità contabile, la copertura economica e l'imputazione a bilancio degli oneri/introiti derivanti dal presente provvedimento, con annotazione:

- al Conto n. 510.020.00029 "Consulenze non sanitarie ATS/ASST della Regione" del Bilancio di Esercizio 2023 pari a complessivi € 57.192,00 (IVA inclusa).

Il Direttore UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità  
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 275 del 11 MAG. 2023

## IL DIRETTORE GENERALE

### Viste:

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/4538 del 15/04/2021 di nomina della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini -CTO per il periodo 19/04/2021 - 18/04/2024;
- la deliberazione aziendale n. 240 del 19/04/2021 di presa d'atto della predetta DGR XI/4538/2021 e di insediamento dal 19/04/2021 sino al 18/04/2024 della Dott.ssa Paola Lattuada quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

### Visti:

- l'art. 15, Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", che autorizza le pubbliche amministrazioni a concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- l'art. 43, comma 3, Legge n. 449 del 27.12.1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di "stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati, dirette a fornire a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari";
- l'art. 1, comma 2, lett. a), Legge Regionale n. 30 del 27.12.2006, come sostituito dalla Legge Regionale n. 14 del 06.08.2010, e successivamente modificato dalla Legge Regionale n. 22 del 27.11.2020, che stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgano reciprocamente tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale e al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;
- il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020, in forza del quale il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare misure idonee ad assicurare ai lavoratori il servizio di sorveglianza fisica al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza, in favore degli stessi, contro i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

**Premesso** che l'attività di sorveglianza fisica di cui al D.Lgs. 101/2020 deve essere effettuata da figure professionali in possesso dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dalla specifica normativa vigente in materia e che nella dotazione organica del personale dell'ASST Gaetano Pini - CTO, non è ad oggi presente alcun professionista in grado di espletare secondo i requisiti di legge, l'attività di sorveglianza fisica dei soggetti esposti a rischio di radiazioni ionizzanti, né le attività di verifica sulle apparecchiature, fonti di radiazioni ionizzanti e non, entrambe attività essenziali per la sicurezza dei lavoratori;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 275 del 11 MAG. 2023

**Richiamate integralmente:**

- la deliberazione n. 581 del 03.11.2022 con la quale l'ASST Gaetano Pini – CTO ha preso atto dell'esito della prova concorsuale esperita per il conferimento alla dott.ssa Nelli dell'incarico di Dirigente Fisico a tempo determinato, per il periodo 01.01.2023 - 31.12.2023;
- la deliberazione n. 642 del 29.12.2022 con cui l'ASST Gaetano Pini – CTO ha approvato la stipula della convenzione con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda avente a oggetto:
  - attività formativa resa dai fisici sanitari dell'ASST Niguarda a favore del Dirigente Fisico interno di nuova assunzione, al fine di garantirgli un periodo di addestramento "sul campo" mediante attività formativa, per il periodo 01.01.2023 – 31.12.2023;
  - attività di consulenza da parte di un Esperto di Radioprotezione dell'ASST Niguarda, per il periodo 01.01.2023 – 30.06.2023, in ottemperanza agli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 101/2020;

**Vista** la determinazione dirigenziale n. 66 del 29.03.2023, con la quale l'ASST Gaetano Pini – CTO ha preso atto delle dimissioni, a far data dal 01.04.2023, rassegnate dal predetto Dirigente Fisico;

**Considerata** la necessità:

- di rimodulare il servizio richiesto all'ASST Niguarda, nelle more dell'adozione degli atti che verranno assunti per la copertura della posizione resasi vacante;
- di estendere la sorveglianza fisica agli specializzandi e studenti presenti in Azienda, in relazione ai quali, tramite una convenzione attualmente in fase di definizione con l'Università degli Studi di Milano, verranno stabilite le modalità di rimborso degli oneri sostenuti dall'ASST;

**Atteso che:**

- con nota aziendale del 29.03.2023 la UOC Affari Generali e Legali ha richiesto all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ad integrazione della convenzione in essere approvata con deliberazione del Direttore Generale n. 642/2022:
  - di prorogare l'incarico e le attività dell'Esperto di Radioprotezione, in scadenza al 30.06.2023, sino al 31.12.2023;
  - di designare, con decorrenza dal 01.04.2023, il Dirigente Fisico Sanitario incaricato delle attività di Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica, di Specialista in Fisica Medica e di Addetto alla sicurezza Laser, in sostituzione del Dirigente dimissionario, nelle more del reclutamento di nuova figura professionale aziendale;
  - di garantire la sorveglianza fisica, oltre che al personale dipendente, anche agli studenti e specializzandi, in virtù del perfezionando accordo con l'Università degli Studi di Milano sugli obblighi di cui al D.lgs. n.101/2020;
- con nota del 17.04.2023, l'ASST Niguarda ha aderito alle predette richieste;

**Visto** l'addendum alla suindicata convenzione allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, condiviso tra gli Uffici competenti in data 24.04.2023, che prevede, nelle more dell'assunzione del Fisico Sanitario aziendale, quanto di seguito specificato:

per l'ASST Niguarda l'impegno a:

- prorogare sino al 31.12.2023 l'incarico di Esperto di Radioprotezione già conferito alla dott.ssa Claudia Carbonini (art.1 – A1);
- designare per il periodo dal 01.04.2023 al 31.12.2023, i seguenti specialisti:





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 275 del 11 MAG. 2023

- la dott.ssa Paola Enrica Colombo - Direttore della SC Fisica Sanitaria, quale Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica (art. 1-B1);
- la dott.ssa Maria Bernadetta Ferrari quale Addetto alla Sicurezza Laser (art. 1-B2);
- gli specialisti afferenti alla SC Fisica Sanitaria, di volta in volta incaricati, per le attività di Fisica Medica (art. 1-B3);

- estendere le attività di sorveglianza fisica anche agli studenti/specializzandi dell'Università degli Studi di Milano presenti in Azienda, in forza del definendo accordo (art. 1-A2);

per l'ASST Gaetano Pini-CTO l'impegno a corrispondere all'ASST Niguarda l'importo massimo complessivo di € 57.192,00 (IVA inclusa) per le attività non sanitarie dettagliate nell'allegato B "Compensi" dell'Addendum;

**Precisato** che l'addendum recepisce integralmente la disciplina della convenzione originaria per le disposizioni che non sono state oggetto di modifica (artt. 4, 6, 7, 8, 9 e 10);

**Precisato** che, in virtù delle modifiche apportate alla convenzione, le attività di formazione svolte dai professionisti dell'ASST Niguarda nelle aree di Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica, di Fisica Medica e di Addetto alla sicurezza Laser previste dalla convenzione originaria, a decorrere dal 01.04.2023, sono sostituite da attività professionali dotate di specifiche e maggiori responsabilità in capo ai professionisti coinvolti;

**Dato atto** che, in ragione delle modifiche al contenuto della convenzione, gli oneri annotati con deliberazione n. 642/2022 sono rettificati come segue:

Deliberazione n. 642 del 29.12.2022:

ATTIVITA'	DURATA	IMPORTO (al netto di IVA)
Sorveglianza fisica (Esperto di Radioprotezione) a favore dei dipendenti ASST G. Pini -CTO	01.01.2023 – 30.06.2023	€ 10.000,00
Formazione ASST Niguarda per attività di: 1) Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto RMN 2) Sicurezza Laser 3) Fisica Medica	01.01.2023 – 31.12.2023	€ 22.000,00
<b>Oneri complessivi</b>		<b>€ 32.000,00</b>

Addendum allegato al presente provvedimento:

ATTIVITA'	DURATA	IMPORTO (IVA inclusa)
Sorveglianza fisica (proroga incarico di Esperto di Radioprotezione) a favore dei dipendenti ASST G. Pini -CTO	01.07.2023 – 31.12.2023	€ 14.400,00 (comprensivi di 12 mesi di IVA)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 275 del 11 MAG. 2023

Incarico ASST Niguarda per attività di: 1) Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto RMN 2) Sicurezza Laser 3) Fisica Medica	01.04.2023-31.12.2023	€ 14.000,00 (differenza tra € 30.500,00 e residuo di € 16.500,00, delib. n. 642/2022)
Utilizzo strumentazione in dotazione ASST Niguarda e verifica delle nuove apparecchiature	01.04.2023 – 31.12.2023	€ 19.032,00
Sorveglianza fisica (Esperto di Radioprotezione) a favore di specializzandi/studenti UNIMI (circa n. 200)	01.04.2023 – 31.12.2023	€ 9.760,00
<b>Oneri complessivi</b>		<b>€ 57.192,00</b>

**Precisato** gli oneri derivanti dall'estensione dell'attività di sorveglianza fisica a favore di specializzandi e studenti, pari a € 9.760,00, IVA inclusa, saranno rimborsati da UniMi in forza della perfezionanda convenzione, con contabilizzazione a mezzo di separato provvedimento;

**Dato atto** che, come attestato dalla UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità, l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 57.192,00=IVA inclusa è annotato al conto di Bilancio dell'esercizio 2023, come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;

**Ricordato** che l'attuazione, il monitoraggio e la verifica della presente convenzione sono demandati al Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio;

**Acquisiti** i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore della UOC Direzione Medica di Presidio, in atti;

**Ritenuto** di autorizzare la stipula dell'addendum, a integrazione della convenzione in essere con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, in forza di deliberazione del Direttore Generale n. 642 del 29.12.2022, approvandone il testo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

**Viste:**

- l'attestazione di regolarità dell'istruttoria e legittimità del presente provvedimento espressa dal Responsabile della UOC proponente;
- l'attestazione di regolarità contabile e della relativa copertura economica da parte del Responsabile della UOC Bilancio, Programmazione finanziaria e Contabilità;

**Visti** i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 275 del 11 MAG. 2023

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte

1. di autorizzare, a integrazione della convenzione in essere con l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, in forza di deliberazione del Direttore Generale n. 642 del 29.12.2022, la stipula dell'addendum, approvandone il testo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare atto che l'onere complessivo stimato derivante dal presente provvedimento, pari a € 57.192,00=IVA inclusa, è annotato al conto di Bilancio dell'esercizio 2023, come indicato nel primo foglio della presente deliberazione;
3. di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L. R. n. 33/2009 (come modificato dalla L. R. 22/2021);
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line aziendale, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009, così come sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. w) della L.R. n. 23/2015.

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott.ssa Paola GIULIANI)

IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO  
(Dott.ssa Anna Maria MAESTRONI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Luca Marcello MANGANARO)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Paola LATTUADA)

Firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

UOC Affari Generali e Legali – Area convenzioni

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento  
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90: dott. Luigi Ortaglio  
Pratica trattata da: dott.ssa Annalisa La Placa  
(Atti n. 2023-1.1.3 / 1.16)





DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 275 del 11 MAG. 2023

**RELATA DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 11 MAG. 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n. 7 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali  
Il Funzionario addetto

*Stefano Tripodi*

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
Milano, li \_\_\_\_\_

UOC Affari Generali e Legali  
il Funzionario addetto



## **Addendum alla convenzione per attività di Fisica Sanitaria**

### **TRA**

**L'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda (di seguito indicata come "ASST Niguarda")**, con sede in Milano, Piazza Ospedale Maggiore 3 - C.F. e P. IVA 09315660960, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott. Marco Bosio**

### **E**

**l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito indicato come "ASST Gaetano Pini -CTO")** con sede in Milano, Piazza Cardinal Ferrari, 1 - C.F. e P. IVA 09320530968, rappresentata dal Direttore Generale, **Dott.ssa Paola Lattuada**

### **LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

Le premesse riportate nell'atto convenzionale sono abrogate e sostituite come segue, fatti salvi i richiami normativi:

- in virtù di accordi in essere tra l'ASST Gaetano Pini -CTO e l'ASST Niguarda è stata stipulata la convenzione ad oggetto prestazioni di Fisica Sanitaria, da svolgersi presso i Presidi dell'Aziendali che prevede:
  1. attività di tutoraggio sino al 31.12.2023, dei Fisici Dirigenti della SC di Fisica Sanitaria dell'AST Niguarda per l'espletamento professionale di "Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica", di "Specialista in Fisica Medica" e di "Addetto alla sicurezza Laser";
  2. affidamento dell'incarico di Esperto di Radioprotezione attivo sino al 30.06.2023 alla dott.ssa Claudia Carbonini, dipendente dell'ASST Niguarda ed iscritta nell'elenco nominativo degli Esperti Qualificati di III grado al n.611;
- nelle more del reclutamento di nuova figura professionale aziendale incaricata all'espletamento delle sopradescritte attività con nota del 29.03.2023, l'ASST Gaetano Pini -CTO ha richiesto quanto segue:
  1. la proroga al 31.12.2023 della medesima, relativamente alle attività di competenza dell'Esperto di Radioprotezione in scadenza al 30.06.2023;
  2. l'estensione della predetta convenzione anche agli studenti/specializzandi dell'Università di Milano (circa n. 200), in virtù del perfezionando accordo con l'Università degli Studi di Milano sugli obblighi di sorveglianza fisica e sanitaria previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n.101/2020 alle condizioni economiche pari a € 40,00 + IVA/lavoratore per l'attività di sorveglianza fisica;
  3. la designazione, con decorrenza 01.04.2023, di un dirigente fisico sanitario per l'espletamento delle attività di Esperto Responsabile della Sicurezza degli impianti di Risonanza Magnetica (Dr.ssa Paola Enrica Colombo);
  4. la designazione, con decorrenza 01.04.2023 di un dirigente fisico sanitario per l'espletamento delle attività di Addetto alla sicurezza Laser (Dr.ssa Bernadetta Ferrari);
  5. l'attività di Specialista in Fisica Medica svolte dal personale in carico alla SC di Fisica Sanitaria dell'ASST NIGUARDA per le attività che necessitano di tale professionalità anche ai sensi del D.Lgs 101/2020;
- l'art. 15 della legge n. 241/1990 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art.11, commi 2 e 3 della medesima legge;



- l'art. 1, commi 2 e 3, della Legge Regionale n. 30/2006, e s.m.i., al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale ed al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti, prevede la possibilità che gli enti appartenenti al Sistema Regionale, tra i quali sono ricompresi anche gli enti del Servizio Sanitario Regionale, possano svolgere tra loro le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi mediante la stipula di apposite convenzioni che regolino i rapporti reciproci, con riguardo alla disciplina dei servizi relativi al personale appartenente ai soggetti del Sistema, nonché alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività;
- con nota del 24.04.2023 l'ASST Niguarda ha accolto le richieste come sopra espresse proponendo schema di addendum alla convenzione originaria;
- la convenzione viene stipulata secondo quanto previsto dall'art. 117 del C.C.N.L. dell'Area della Sanità del 19/12/2019

### **Art.. 1 - Oggetto della convenzione e compensi**

L'art. 1 annulla e sostituisce il precedente di cui all'atto convenzionale in premessa come segue:

La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti tipologie di prestazioni:

- A. A1) proroga al 31.12.2023 dell'incarico dell'Esperto di Radioprotezione in scadenza al 30.06.2023, per l'assolvimento dei compiti previsti dal D.Lgs 101/2020.  
L'attività di consulenza riguarda gli aspetti di competenza dell'Esperto di Radioprotezione e pertanto:
- o l'assolvimento dei compiti di cui agli artt. 130 e 131 del D.Lgs 101/2020;
  - o la predisposizione della documentazione tecnica a corredo delle relazioni redatte ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs 101/2020;
  - o l'attività formativa prevista per dirigenti, preposti e lavoratori prevista dagli artt. 110 e 111 del D.Lgs 101/2020.

Per l'attività di cui al punto A) l'ASST Gaetano Pini-CTO corrisponderà all'ASST Niguarda in base alle tipologie di attività svolte dal Professionista per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 131 del D. Lgs. N. 101/2020, un importo semestrale massimo di €10.000,00 + IVA, tenuto conto della valorizzazione delle singole attività dettagliate nell'allegato A (invariato rispetto alla versione allegata alla convenzione originaria).

A2) estensione della predetta convenzione anche agli studenti/specializzandi dell'Università di Milano (circa n. 200) alle condizioni economiche in essa previste per il personale dipendente, pari a € 40,00 + IVA /lavoratore per l'attività di sorveglianza dosimetrica, in virtù del perfezionando accordo con l'Università degli Studi di Milano sugli obblighi di sorveglianza fisica e sanitaria previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 e dal D.Lgs. n.101/2020;

- B. nelle more del reclutamento di nuova figura professionale aziendale incaricata all'espletamento delle sopradescritte attività:

B1) designazione, con decorrenza 01.04.2023, del dirigente fisico sanitario afferente alla SC Fisica Sanitaria per l'espletamento delle attività di Esperto Responsabile della Sicurezza degli impianti di Risonanza Magnetica (dr.ssa Paola Enrica Colombo);

B2) designazione di Specialista in Fisica Medica e di Addetto alla Sicurezza Laser (Dr.ssa Maria Bernadetta Ferrari);

B3) attività di Specialista in Fisica Medica svolte dal personale in carico alla SC di Fisica Sanitaria dell'ASST NIGUARDA per le attività che necessitano di tale professionalità ai sensi del D.Lgs 101/2020 titolo XIII.



Per le attività di cui al punto B), l'ASST Gaetano Pini CTO, per il periodo 01.04.2023-31.12.2023 corrisponderà il compenso secondo quanto riportato in **allegato B**.

L'attività di cui al punto B può prevedere utilizzo di strumentazione in dotazione alla Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda sempreché tale utilizzo non interferisca con l'attività istituzionale dell'ASST Niguarda stessa. Per questo specifico punto si valuta un compenso pari a 6.000,00 €/anno+IVA forfettario o frazioni mensili.

## **Art. 2 - Modalità operative**

L'art. 2 annulla e sostituisce il precedente di cui all'atto convenzionale come segue:

Il Dirigente Fisico incaricato per l'espletamento delle attività di Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica, di Specialista in Fisica Medica e di Addetto alla sicurezza Laser, si impegna a concordare direttamente con il Direttore della Struttura di Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda o di un suo delegato, i periodi di accesso presso l'ASST Gaetano Pini-CTO e le prestazioni da effettuare in modo da non influire lo svolgimento delle attività istituzionali.

## **Art. 3 - Doveri dell'ASST Niguarda**

L'ASST Niguarda, sotto la responsabilità del Direttore della Struttura Complessa coinvolta, avvalendosi dei propri dirigenti fisici si impegna a garantire le attività richieste, salvaguardando gli impegni e le attività istituzionali, così come previsto dalle norme vigenti.

Le attività di cui al punto A dell'art. 1 vengono effettuate **fuori dell'orario di servizio**.

Le attività di cui al punto B dell'art. 1 verrà effettuata **fuori dall'orario di servizio**.

I professionisti dell'ASST Niguarda svolgeranno la loro attività senza alcun vincolo di subordinazione nei confronti dell'ASST Gaetano Pini-CTO con l'osservanza di tutte le disposizioni e/o norme legislative di carattere generale e speciale regolanti la relativa attività sanitaria.

## **Art. 4 - Rendicontazione e fatturazione**

Con riferimento alle modalità di emissione delle fatture da parte dell'ASST Niguarda, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (L. 205 del 27/12/2017) in materia di emissione e trasmissione degli Ordini elettronici, l'ente, appartenendo al Sistema Sociosanitario Lombardo dichiara di adeguarsi alle Linee guida regionali v2.0 del 30.06.2021 (par. 8.2 Ordini elettronici relativi a partite intercompany) pertanto, trasmetterà all'ASST Niguarda, tramite il Nodo Smistamento degli ordini NSO, gli ordini di acquisto in formato elettronico. L'ordine, dovrà essere esclusivamente **un ordine a budget annuale o un ordine a convalida** successivo all'emissione della fattura.

Nel caso in cui l'ASST Niguarda emetta fatture senza l'indicazione dell'ordine, per mancata generazione dello stesso da parte dell'ASST Pini CTO, esse non potranno essere rifiutate come riportato nella nota di Regione Lombardia del 5 dicembre 2022 prot. A1.2022.00996023. Il personale incaricato alle attività di convenzione trasmetterà semestralmente la **rendicontazione** delle attività all'indirizzo e-mail [convenzioni@ospedaleniguarda.it](mailto:convenzioni@ospedaleniguarda.it) della S.S. Area Privata, per la relativa fatturazione.

Il **pagamento** delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporterà l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal D. Lgs. 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.



## **Art. 5 – Durata, rinnovo, disdetta e revisione convenzione**

L'art. 5 annulla e sostituisce il precedente di cui all'atto convenzionale come segue:

Il presente accordo ha la seguente **durata**:

Art.1 punto A proroga sino al 31/12/2023.

Art.1 punto B dal 01/04/2023 al 31/12/2023 nelle more del reclutamento di nuova figura professionale aziendale incaricata all'espletamento delle sopradescritte attività

La convenzione potrà essere **rinnovata** per iscritto, mediante formale richiesta su carta intestata firmata dal legale rappresentante, da inviare all'indirizzo e-mail [convenzioni@ospedaleniguarda.it](mailto:convenzioni@ospedaleniguarda.it) della S.S. Area Privata, oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La richiesta di rinnovo dovrà essere trasmessa almeno 30 giorni prima della scadenza. Non ricevendo alcuna richiesta entro tale data l'ASST Niguarda potrà non garantire il rinnovo della convenzione stessa.

La presente convenzione potrà essere **disdetta** in ogni momento, purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 giorni, fermo restando che la stessa si intenderà immediatamente risolta qualora sopravvenissero nuove disposizioni di leggi statali, regionali, regolamentari, ovvero esigenze di servizio improrogabili e con essa incompatibili. L'ASST Niguarda si riserva la facoltà di disdetta anche nel caso di ritardato pagamento del corrispettivo secondo quanto stabilito nell'articolo 5.

Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla **revisione** delle specifiche condizioni operative ed economiche o all'integrazione con nuove prestazioni, sarà necessario trasmettere una nota formale di richiesta e si procederà alla stipula di nuova convenzione.

## **Art. 6 - Assicurazione**

L'ASST Niguarda, in relazione alla presente convenzione, garantisce al personale dipendente interessato le tutele previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva nella formulazione in essere alla data di sottoscrizione della stessa.

## **Art. 7 – Trattamento dei dati**

Ai fini della presente convenzione, l'ASST Niguarda accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è Titolare l'ASST Gaetano Pini-CTO, e di cui gli Incaricati dell'ASST Niguarda vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. Il Responsabile Esterno del trattamento, operando nell'ambito dei principi stabiliti dal Codice, deve attenersi ai compiti di carattere particolare ai sensi di quanto previsto dalla normativa.

L'ASST Niguarda vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal decreto legislativo n.196/2003, codice sulla privacy.

L'ASST Gaetano Pini-CTO e l'ASST Niguarda si autorizzano in modo reciproco al trattamento, manuale o automatizzato, dei propri dati personali, nel rispetto del codice sulla privacy e per fini amministrativi, contabili e fiscali.

## **Art. 8 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento**

Le parti dichiarano di accettare il contenuto dei rispettivi Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ex L. 190/2012, confluiti quale sottosezione specifica "Rischi

corruttivi e trasparenza" nei rispettivi vigenti Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO) e dei Codici di Comportamento dei propri dipendenti, ai sensi del DPR 62/2013, di cui hanno preso visione sui rispettivi siti aziendali e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. La violazione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Codici di Comportamento da parte dei Contraenti, comporterà la risoluzione del diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto degli stessi di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per la lesione della propria immagine ed onorabilità.

#### **Art. 9 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto:

- ad imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, all A, Tariffa, parte I del D.P.R. 26.10.72, n.642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 131/86.

Le spese inerenti l'imposta di bollo sono a carico dell'ASST Gaetano Pini-CTO.

#### **Art. 10 - Foro competente**

In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Contratto il Foro competente sarà quello di Milano.

ASST Gaetano Pini-CTO

Il Direttore Generale

Paola Lattuada

ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

Il Direttore Generale

Marco Bosio

Il presente accordo è sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012 convertito in L. n. 221 del 17/12/2012.



## Allegato B "Compensi"

### Attività di cui al punto A dell'addendum- Esperto di Radioprotezione

Per l'attività di cui al punto A) l'ASST Gaetano Pini-CTO corrisponderà all'ASST Niguarda in base alle tipologie di attività svolte dal professionista incaricato per l'espletamento dei compiti inerenti gli obblighi di sorveglianza fisica e sanitaria previsti dal D.Lgs. n.101/2020 per un importo semestrale massimo di **€ 12.200,00** (IVA Inclusa) periodo dal 01.07. al 31.12.2023.

Per l'estensione dell'attività di sorveglianza fisica agli studenti/specializzandi (n. 200 ca) l'ASST corrisponderà l'importo massimo stimato di **€ 9.760,00** Iva inclusa

### Attività di cui al punto B (B1, B2, B3) dell'addendum - Esperto Responsabile della Sicurezza dell'impianto di Risonanza Magnetica - Specialista in Fisica Medica e di Addetto alla Sicurezza Laser - Specialista in Fisica Medica

Di seguito, a titolo esemplificativo, si indicano le attività rientranti nei punti B del testo di convenzione per un totale massimo complessivo di **€ 30.500,00** Iva inclusa:

#### **B.1:** Spesa massima complessiva stimata in **€ 8.540,00** Iva inclusa:

- Predisposizione relazione tecnica di avvenuta installazione;
- Verifica periodica del corretto funzionamento dell'impianto;
- Controlli di qualità o misure fisiche straordinarie nel sito RM;
- Corsi di aggiornamento/formazione personale;
- Attività di consulenza varia per stesura di rapporti, relazioni tecniche inerenti ad attività di ottimizzazione conseguenti alle applicazioni di RM e/o altre attività di consulenza che l'ASST Gaetano Pini - CTO riterrà opportuno chiedere al Fisico identificato dalla S.C. Fisica Sanitaria;

#### **B.2:** Spesa massima complessiva stimata in **€ 2.440,00** Iva inclusa:

- Misura su fasci Laser (Controllo di qualità del fascio laser per quanto riguarda la potenza e la concentricità dei fasci guida e di lavoro);
- Sicurezza Laser (Formazione dei lavoratori esposti, Incarico di Addetto Sicurezza LASER);

#### **B.3:** Spesa massima complessiva stimata in **€ 19.520,00** Iva inclusa:

- Valutazione della dose assorbita di feto o dall'embrione in caso di esami radiologici su donne gravide;
- controllo apparecchiature radiologiche per gli adempimenti di cui al punto B.3 relativamente alle apparecchiature digitali e non digitali (prove di costanza);
- consulenza per stesura di rapporti, relazioni tecniche inerenti ad attività di ottimizzazione e di procedure di fisica medica conseguenti al D.Lgs. 101/2020 e/o altre attività di consulenza che l'ASST Gaetano Pini - CTO riterrà opportuno chiedere al direttore della SC Fisica Sanitaria dell'ASST Niguarda;

Ai corrispettivi su indicati si aggiungono i seguenti:

- Utilizzo della strumentazione in dotazione della SC Fisica Sanitaria per un totale massimo complessivo stimato in **€ 7.320,00** Iva inclusa.
- Prove di accettazione per n. 8 apparecchiature radiologiche digitali di nuova installazione (n. 4 fisse e n. 4 mobili) per un importo massimo complessivo di **€ 11.712,00** Iva inclusa.